



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 10034 del 2008, proposto dai Signori Nicola ADAMO, Patrizia COLLETTA, Lorenzo CICCARESE, Sergio RAPAGNA', Aldo IACOMELLI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Valenti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Duilio, 13;

***contro***

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, ed il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Signori Dario TICALI, Massimo CONIGLIARO, Michele MANZELLI, Franco COTANA e Mariagrazia GERRATANA, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Malinconico, Sergio Fidanzia ed Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Liberiana, 17;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del Decreto del Ministro intimato prot. GAB/DEC/224/2008 del 7.8.2008, di ricostituzione della Commissione istruttoria IPPC e di cessazione dei ricorrenti dalla carica di componente, nonché di ogni atto comunque connesso, anche non conosciuto, ivi incluso, ove possa occorrere, il d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2009 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**FATTO**

1. I ricorrenti, già componenti della Commissione istruttoria per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, c.d. IPPC (dalla locuzione "Integrated Pollution Prevention and Control" contenuta nella direttiva comunitaria 96/61/CE), hanno chiesto l'annullamento del decreto GAB/DEC/224/08 del 7 settembre 2008, con il quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero dell'ambiente), in applicazione dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, ha provveduto alla nomina dei nuovi membri della Commissione istruttoria per l'IPPIC, sostituendo i precedenti membri, tra i quali i ricorrenti.

2. Per comprendere la dinamica dei dati che hanno dato origine al ricorso, occorre premettere che la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l'IPPC erano disciplinate dal decreto del Ministero dell' ambiente prot. GABIDEC/153/07 del 28 settembre 2007, il quale stabiliva il numero di venticinque componenti.

Successivamente, con il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133, venivano emanate disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. In particolare, all' articolo 28, comma 7, del suddetto decreto legge, si prevedeva che «La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitrè esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica».

Ai successivi commi 8 e 9 dell' articolo 28 si aggiungeva, poi, che « Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico – scientifica, e che “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3. Ai sensi delle predette disposizioni, il 7 settembre 2008 veniva emanato il decreto del Ministero dell'ambiente GAB/DEC/224/08 di nomina dei nuovi membri della Commissione istruttoria per l'IPPC, che determinava la cessazione dei ricorrenti dall'incarico. Tale decreto veniva quindi impugnato dai ricorrenti, che

deducevano la sussistenza di molteplici vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo a questo Tribunale di sollevare pregiudizialmente più questioni di legittimità costituzionale ed una questione interpretativa della norma nazionale davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

4. Con il ricorso vengono, in particolare, dedotte le censure di seguito sintetizzate.

4.1 Eccezione di pregiudizialità ai sensi degli artt. 220.231-234 Trattato U..E. con richiesta di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della conformità al Trattato ed alle norme comunitarie dell'ari. 28, c.7 e seguenti, del D.L. n. 112/08 convertito in L. 133/08, ai fini della disapplicazione; inoltre, violazione dell' art. 5 c.18 del D.Lgs. n. 59/08, che pone il termine di completamento delle istruttorie al 31/10/08. Violazione dell'art. 6 dei principi generali del Trattato U.E. in ordine alla tutela ambiente e violazione del principio di concorrenza sancito dal Trattato europeo.

Secondo il primo motivo di censura citato, che implicherebbe l'apertura di una questione di legittimità comunitaria, il citato decreto legge, ove interpretato nel senso della soppressione della Commissione istruttoria, impedirebbe di concludere le valutazioni IPPC secondo le previsioni delle direttive comunitarie, vanificando le loro finalità di tutela ambientale e ponendo un'illegittima barriera all'operatività nel nostro Paese delle imprese degli altri Stati comunitari.

4.2 Violazione dell'art 28 c.7 del D.L. citato e della relativa legge di conversione.

Violazione di legge per contrasto con l'art. 6 della legge n. 145/2002, e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e per sviamento di potere; violazione del D.M. n. 153/07 art. 1-3; Errore sui presupposti; violazione dell' art. 5 c.18 del D.Lgs. 59/05 che pone termine per concludere le istruttorie, al 31/10/07, poi prorogato al 31/10/2008.

Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti propongono una diversa interpretazione del citato decreto legge, che a ben vedere, non scioglierebbe la

Commissione, ma prevedrebbe solo la riduzione del numero dei componenti, senza destituirli, né la destituzione potrebbe conseguire ad una sorta di spoil system, considerato il carattere tecnico-scientifico dell'organo. Ne discenderebbe il vizio di violazione del decreto legge e di sviamento di potere della disposta revoca di tutti i componenti, unitamente alla violazione delle previste garanzie procedurali e di motivazione che sarebbe stato necessario rispettare per non confermare il numero di componenti eccedenti, vizi tanto più gravi alla luce della circostanza che i componenti si erano già ridotti a 20 (meno del nuovo numero ridotto) a causa di mancate accettazioni e dimissioni.

4.3 Incostituzionalità della la norma di cui all'art. 28, c.7 e segg., del D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133/08, per contrasto con i principi dell'imparzialità dell'amministrazione, continuità e buon andamento dell'azione amministrativa e di difesa in sede procedimentale, per contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost.. Violazione degli art. 3 e 7 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per sviamento.

Oltre a ribadire sotto ulteriori profili le censure procedurali e di eccesso di potere già dedotte con i primi due motivi, con il terzo motivo di impugnazione si osserva che la norma di legge, ove ritenuta idonea a determinare la decadenza dei componenti, determinerebbe l'anticipata ed immotivata cessazione dei ricorrenti da un complesso incarico tecnico-scientifico retribuito ed incompatibile con altre attività retribuite, prescindendo del tutto dai risultati conseguiti. Ciò renderebbe la norma incostituzionale, sotto i plurimi profili dello sviamento di potere, della violazione del principio di imparzialità, e della violazione del principio di buon andamento e di continuità dell'attività amministrativa.

4.4 Incostituzionalità dell'art. 28, c.7 e segg., del D.L. n. 112/08 e della legge di conversione n. 133/08, per contrasto con i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà delle norme provvedimento, di razionalizzazione delle strutture pubbliche di efficienza e risparmio di spese, eccesso di potere per illogicità;

violazione dell'art. 21 sexies della legge n. 241/90; mancato riconoscimento dell'indennità ivi prevista.

L'illegittimità deriverebbe dai contenuti e dal carattere di norma- provvedimento della disposizione legislativa d'urgenza in esame, che sarebbe del tutto contraddittoria rispetto alle dichiarate finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (comportando l'interruzione di molte istruttorie), e si risolverebbe invece nella volontà di risolvere ex lege l'incarico in corso negando la dovuta indennità.

4.5 Incostituzionalità dell'art. 28, c.7 e segg., del D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, per il difetto dei presupposti di urgenza e necessità e per l'assoluta estraneità alle altre misure del decreto legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e stabilizzazione della finanza pubblica, in contrasto con l'art. 77, 2° c. della Costituzione.

Con il quinto ed ultimo motivo d'impugnazione i ricorrenti invocano, infine, la sottoposizione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità del decreto legge in esame per il difetto della necessità ed urgenza e per la disomogeneità d'oggetto, sulla scorta della sentenza costituzionale n. 171/2007 , secondo cui la Corte mantiene il potere di sindacare tali vizi anche dopo la conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

5. I ricorrenti concludono quindi per l'annullamento degli atti impugnati, per la propria reintegrazione nell'incarico e per il risarcimento del danno, consistente nel pagamento del compenso previsto fino alla naturale scadenza del contratto con rivalutazione ed interessi, nonché nel ristoro del danno biologico ed esistenziale, che si palesa tanto più grave, si afferma, in ragione del sospetto d'inefficienza conseguente alla revoca, con perdita di "chances" future, nonché in ragione della prevista incompatibilità che aveva fatto loro abbandonare altre attività ed incarichi, con la conseguente frustrazione psicologica e della vita di relazione derivante

dall'improvvisa perdita dei previsti introiti economici: quanto alla prima voce, essendo il compenso parametrato all'attività svolta, i ricorrenti allegano i dati circa le istruttorie in corso chiedendo la nomina di un CTU, ed in alternativa propongono, per analogia, il compenso dei componenti della Commissione VIA, pari a 95.000 Euro annui; quanto alla seconda voce, si rimettono alla valutazione equitativa del giudice, proponendo il raddoppio della cifra determinata come sopra.

6. L'Amministrazione intimata ed i controinteressati, costituiti in giudizio, propongono una pluralità di ampie ed argomentate memorie, per controdedurre l'inammissibilità ed infondatezza di tutte le censure precedentemente sintetizzate.

In sintesi, l'Amministrazione ed i controinteressati controdeducono quanto segue.

6.1 Il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile per carenza d'interesse dei ricorrenti a farlo valere, ed inoltre infondato, essendo stata prevista un'adeguata disciplina transitoria idonea a scongiurare la paralisi della Commissione istruttoria.

6.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la decadenza (e non la revoca) dei vecchi componenti sarebbe conseguita di diritto all'ampio e radicale riordino delle competenze e professionalità da inserire all'interno della Commissione, e non avrebbe quindi determinato alcun obbligo di rispettare le garanzie procedurali previste in caso di revoca, o alcuna lesione di beni giuridicamente protetti dei ricorrenti.

6.3 Infondato sarebbe anche il terzo motivo di ricorso, concernente la mancanza di un momento procedimentale di confronto e di una motivazione quanto alle scelte effettuate, in quanto solo a seguito della decadenza automaticamente conseguita (senza alcuna valutazione dell'operato svolto) all'entrata in vigore della citata norma di contenimento della spesa pubblica, il Ministero avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere di nomina, che non prevede alcuna procedura di valutazione comparativa fra i candidati.

6.4 Quanto all'affermata illegittimità costituzionale dei contenuti della norma-provvedimento in esame, la stessa sarebbe, al contrario, a pieno titolo inseribile nel quadro delle numerose altre disposizioni del decreto legge volte al contenimento della spesa pubblica, che hanno toccato anche altri organi collegiali dello stesso Ministero, impingendo ogni diversa valutazione nell'insindacabile apprezzamento di merito rimesso al legislatore.

6.5 Neppure il quinto ed ultimo motivo di ricorso potrebbe infine essere accolto, essendo ben ravvisabile la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza cui la Costituzione subordina l'adozione del decreto legge.

7. Alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2008 questa Sezione ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati nuovi componenti della commissione, consentendo la notifica per pubblici proclami senza indicazione nominativa dei destinatari. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2009 l'esame veniva poi rinviato al merito. Infine, a seguito della pubblica udienza del 21 maggio 2009 la causa veniva introitata dal Collegio per la decisione, unitamente ad altre cause concernenti la disposta cessazione di componenti di commissioni presso il Ministero dell'ambiente.

## DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, già componenti della Commissione istruttoria per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, c.d. IPPC ("Integrated Pollution Prevention and Control") di cui alla direttiva comunitaria 96/61/CE (di seguito Commissione), hanno chiesto l'annullamento del decreto GAB/DEC/224/08 del 7 settembre 2008, con il quale il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero), ha nominato i nuovi membri in loro sostituzione.

2. L'Amministrazione, coadiuvata in giudizio dalle ampie memorie dei nuovi nominati (controinteressati), riferisce di aver adottato l'impugnato provvedimento

in applicazione dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha ridotto il numero degli esperti da 25 a 23 precisando i necessari profili tecnico-professionali, e che ha imposto di procedere alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle nuove prescrizioni, mantenendo fino ad allora gli esperti già nominati. Si sarebbe quindi trattato di decadenza ex lege e non di revoca.

3. I ricorrenti, al contrario, deducono la sussistenza di molteplici vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo a questo Tribunale di sollevare pregiudizialmente più questioni di legittimità costituzionale ed una questione interpretativa della norma nazionale davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il Collegio deve quindi esaminare preliminarmente le predette questioni incidentali.

4. L'eccezione di pregiudizialità ai sensi degli artt. 220 - 231- 234 Trattato U.E. è sollevata, unitamente alla censura di violazione dell' art. 5, c.18, del D.Lgs. n. 59/08, con riguardo all'affermata violazione delle norme del Trattato U.E. in tema di tutela ambiente e concorrenza, sul presupposto che il citato decreto legge, avendo soppresso la precedente Commissione istruttoria, avrebbe impedito di concludere le valutazioni IPPC secondo le previsioni delle direttive comunitarie di tutela ambientale ed avrebbe posto un'illegittima barriera all'operatività nel nostro Paese delle imprese degli altri Stati comunitari.

Al riguardo, il Collegio osserva che una norma nazionale che disponesse la soppressione o comunque l'interruzione dell'attività di un organo previsto come necessario da una direttiva comunitaria, e che in tal modo rinviasse la conclusione delle previste procedure di tutela ambientale e ritardasse ingiustificatamente l'esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi da parte delle altre imprese comunitarie, dovrebbe certamente essere sottoposta alla Commissione europea quanto alla possibile violazione del diritto comunitario.

5. L'eccezione sollevata da parte ricorrente è peraltro del tutto infondata e va respinta, in quanto risulta basata su di un radicale equivoco di fondo. Infatti, la disposizione di legge in esame (articolo 28, comma 7, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133) non sopprime affatto la Commissione, né prevede in alcun modo l'interruzione delle istruttorie in corso, ma, al contrario, si limita letteralmente a prevedere che essa sia "composta da ventitré esperti (cioè da due esperti in meno rispetto al passato), ed impone quindi al Ministro di procedere "con proprio decreto alla nomina dei ventitre esperti", e ciò non per rinnovare l'organo a seguito di una (pur non prevista dalla norma) decadenza "ex lege" dei precedenti esperti (ciò che determinerebbe, in effetti, l'interruzione ed il conseguente ritardo delle istruttorie in corso come denunciato dai ricorrenti), bensì al contrario - prosegue la medesima disposizione - unicamente "in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7". Ciò all'unico ed esclusivo fine di ridurre i precedenti componenti di due (o meglio nominarne tre nuovi, nel caso di specie, essendo nel frattempo già venuti meno cinque dei venticinque componenti già nominati) e procedere alle eventuali ulteriori sostituzioni che dovessero motivatamente rendersi necessarie per rispettare i nuovi requisiti imposti agli esperti, che ora devono essere (recita la norma) "provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica», il che si traduce, rispetto ai requisiti precedentemente previsti, alla mera verifica che nell'ambito dei 23 esperti (inclusi come visto i tre di nuova nomina), vi siano già almeno tre magistrati, indifferentemente scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

La ricostruzione della normativa di riferimento nel senso indicato, osserva il Collegio, è quella maggiormente appropriata, rispondendo non solo alla lettera della legge (ed "in claris non fit interpretatio"), ma anche ad un criterio

interpretativo logico-sistematico, alla luce della successiva disposizione secondo cui “Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto», chiarendosi in tal modo che si tratta di un successivo adeguamento di un collegio già in possesso delle necessarie competenze, e non della decadenza di un organo, con nuova nomina ed eventuale “prorogatio” dei precedenti componenti limitata nel tempo e nei poteri (ordinaria gestione ed urgenze). Nel medesimo senso depone, infine, l'applicazione di un criterio interpretativo teleologico, alla luce delle finalità di contenimento della spesa pubblica perseguite dalla disposizione in esame, nell'ambito di un decreto legge recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Infatti, tali finalità sono potenzialmente idonee a giustificare la riduzione e riqualificazione dei componenti, ma non la radicale novazione dell'organo (con tutte le connesse spese organizzative e procedurali), alla stregua del criterio di ragionevolezza, adeguatezza, coerenza e non discriminazione che, secondo la Corte Costituzionale, deve informare le “leggi-provvedimento” (quale quella in esame).

Il primo motivo di censura deve quindi essere rigettato, né può essere accolta la richiesta di sottoporre alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione di pregiudizialità comunitaria sollevata, che risulta manifestamente infondata secondo la ricostruzione sopra illustrata delle disposizioni nazionali in esame.

6. Il Collegio deve ora esaminare le tre eccezioni preliminari di incostituzionalità sollevate dai ricorrenti: con la prima (dedotta nell'ambito del III motivo d'impugnazione), si deduce che il citato art. 28, c.7, ove ritenuto idoneo a determinare la decadenza dei componenti della Commissione, determinerebbe la loro anticipata ed immotivata cessazione dall'incarico tecnico-scientifico, e sarebbe

quindi incostituzionale, sotto i plurimi profili dello sviamento di potere, della violazione del principio di imparzialità e della violazione del principio di buon andamento e di continuità dell'attività amministrativa.

7. Peraltro, le considerazioni precedentemente svolte dal Collegio (al punto 5) circa il reale contenuto della disposizione in esame, che non dispone la decadenza da alcun incarico in modo automatico e prescindendo dalla valutazione dei risultati, valgono a confermare la manifesta infondatezza della prima questione di legittimità costituzionale sollevata, che non può quindi avere alcun seguito.

8. Con la seconda eccezione, contenuta nell'ambito del quarto motivo d'impugnazione, si afferma l'incostituzionalità del medesimo art. 28, c.7 per contrasto con i principi di ragionevolezza e di non arbitrarietà delle norme provvedimento, di razionalizzazione delle strutture pubbliche e di efficienza e risparmio di spese, in quanto la norma - provvedimento in esame sarebbe del tutto contraddittoria rispetto alle dichiarate finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (comportando l'interruzione di molte istruttorie), e si risolverebbe invece nella volontà di risolvere "ex lege" l'incarico in corso con esperti non nominati dall'attuale vertice politico, negando loro la dovuta indennità.

9. Anche in questo caso, la possibile fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale è in radice esclusa dalla ricostruzione compiuta dal Collegio (e sopra riportata al punto 5), circa il contenuto della disposizione in esame, inidonea a determinare la novazione dell'organo e la decadenza automatica dei suoi componenti.

10. A tale ultimo riguardo, viene peraltro confermata l'interpretazione normativa accolta dal Collegio, che risulta essere non solo la più appropriata secondo la lettera, la collocazione sistematica e le finalità della norma, bensì anche quella sicuramente ammissibile alla stregua del criterio (più volte ribadito dalla Corte Costituzionale) di presunzione di legittimità degli atti pubblici.

Infatti, secondo il Collegio siamo in presenza di una norma di legge - provvedimento che, in coerenza con il dichiarato fine di contenere la spesa pubblica, dispone il mero ridimensionamento di un organo collegiale composto da alti esperti. Ove invece la medesima disposizione fosse ritenuta idonea a determinare l'automatica decadenza di tutti i componenti già in carica, prima del termine del loro incarico e senza alcuna valutazione dei risultati né alcun indennizzo, il vero obiettivo diverrebbe l'integrale rinnovo della Commissione con nuovi esperti, liberamente nominati mediante un atto d'alta amministrazione e di ampia discrezionalità. Si paleserebbe, allora, uno sviamento dalla finalità (finanziaria) dichiarata, che in realtà dissimulerebbe la sostanziale soppressione dell'organo e la sua ricostituzione con nuovi componenti. Ma ciò sarebbe del tutto irragionevole e in contrasto con i principi d'imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. sotto un duplice profilo: a) poiché, essendo mantenute tutte le competenze ed attività della Commissione, mancherebbe qualsiasi tratto di discontinuità idoneo a giustificare la novazione dell'organo; b) poiché, mancando la novazione dell'organo, si determinerebbe una sostanziale e del tutto immotivata revoca di tutti gli incarichi di esperto, che pur rivestono un esclusivo profilo tecnico-professionale, e che sono quindi sottratti al c.d. spoil system della dirigenza amministrativa, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale e come ammesso dalla stessa Amministrazione resistente.

Anche la seconda questione di legittimità costituzionale si palesa, quindi, manifestamente infondata, e come tale non può essere in alcun modo valorizzata dal Collegio.

11. Viene, infine, in rilievo la terza ed ultima questione di costituzionalità del citato art. 28, c.7, sollevata dai ricorrenti (con il quinto motivo di ricorso) con riguardo all'art. 77 della Costituzione, sotto il duplice profilo del difetto dei presupposti di urgenza e necessità, nonché dell'assoluta estraneità alle altre misure del decreto

legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e stabilizzazione della finanza pubblica, anche sulla scorta della sentenza costituzionale n. 171/2007, secondo cui la Corte mantiene il potere di sindacare tali vizi anche dopo la conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

12. In questo caso, il Collegio non ritiene di poter delibare la manifesta infondatezza della questione in quanto, se è vero che la disposizione – come qui interpretata - si limita a ridimensionare la Commissione senza disporre la decadenza di tutti gli altri componenti, e quindi può essere ricondotta alle altre misure di contenimento della spesa pubblica sotto il profilo dell'omogeneità del provvedimento complessivo, è peraltro vero che non sembrano sussistere i caratteri di indifferibilità ed urgenza necessari al suo inserimento nel decreto legge. Infatti, in tal senso depone in primo luogo l'esiguità del risparmio di spesa atteso, essendo il compenso complessivo di tutti i membri sostanzialmente parametrato al numero totale delle istruttorie svolte, e restando quindi sostanzialmente invariato l'onere complessivo per l'erario relativo ai compensi, che prima del decreto legge era ripartito fra venticinque componenti, e ora fra ventitré.

L'assenza dei previsti requisiti di necessità ed urgenza appare, in secondo luogo, confermata dalla circostanza, ben conoscibile ed apprezzabile dal legislatore d'urgenza, che in realtà cinque dei previsti venticinque componenti erano già decaduti o si erano già dimessi e non erano stati ancora sostituiti alla data di pubblicazione del decreto legge, né la loro nomina appariva necessaria, non trattandosi di un collegio deliberante perfetto ma solo di un organo tecnico-istruttorio composto da più esperti. Appare, pertanto, quanto meno opinabile che la mera esigenza di regolarizzazione formale di una realtà fattuale, esistente e ben funzionante quanto al perseguimento dell'interesse pubblico, potesse giustificare il ricorso all'eccezionale strumento previsto dall'art. 77 Cost.

D'altronde, il Collegio non ignora l'autorevole ed ormai univoco orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui la delibazione di legittimità costituzionale da parte della I Commissione di Camera e Senato e la successiva conversione in legge da parte del Parlamento, qualunque sia la maggioranza di voti conseguita, non possono in alcun modo sanare l'eventuale difetto dei presupposti previsti dall'art. 77 Cost., poiché tale difetto comporta la violazione di disposizioni imperative, poste dalla Costituzione a garanzia del principio di separazione dei poteri e (quindi) a tutela dell'esercizio della sovranità popolare sancita dall'art. 1 Cost., non superabili da alcun principio maggioritario.

D'altro canto, se è ormai ritenuta costituzionalmente legittima la presentazione di decreti fiscali "omnibus" (c.d. "decreti catenaccio") recanti una pluralità di misure economiche, finanziarie e fiscali, la cui urgenza deriva anche dalla necessità di evitare la divulgazione delle singole disposizioni prima della loro entrata in vigore, non per questo ciascuna delle singole disposizioni così introdotte può essere ritenuta esclusa dalla necessità di verificare che sussistano specifiche ragioni di necessità ed urgenza ai fini del suo inserimento nel decreto legge.

13. A fini della sottoposizione della questione di legittimità costituzionale in esame alla Consulta, la previa delibazione del giudice a quo non può, peraltro, limitarsi alla sua non manifesta infondatezza, ma deve anche estendersi alla rilevanza della disposizione di legge sospettata d'incostituzionalità ai fini della decisione del giudizio di merito.

A tale ultimo riguardo, il Collegio ha peraltro argomentato nei paragrafi precedenti, dedicati all'esame delle altre e connesse questioni di legittimità comunitaria e costituzionale, come la disposizione legislativa d'urgenza in esame, pur invocata dall'Amministrazione, non possa essere adottata a fondamento del provvedimento impugnato, poiché in realtà non prevede affatto la decadenza automatica dei

componenti della Commissione già in carica alla data di pubblicazione del decreto legge.

Ne consegue, da un lato, che le censure di illegittimità riguardanti il gravato decreto ministeriale dovranno essere esaminate (nei paragrafi successivi) indipendentemente da ogni considerazione circa la legittimità della disposizione legislativa d'urgenza in esame, in quanto il suo contenuto non sarebbe comunque idoneo a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato e, dall'altro lato, che ogni questione circa la legittimità del decreto legge in esame non risulta "essenziale" ai fini della definizione del giudizio in epigrafe, discendendone la manifesta irrilevanza – e quindi l'inammissibilità – della questione di legittimità costituzionale in esame.

Anche la terza questione pregiudiziale di legittimità costituzionale non può quindi avere corso, risultando inammissibile in ragione della sua mancata rilevanza ai fini della decisione del giudizio a quo.

14. Le pregresse considerazioni consentono al collegio di passare all'esame delle censure volte direttamente a far valere l'illegittimità "propria" (e non mutuata dalla norma di riferimento) del decreto ministeriale impugnato. A tale riguardo, deve essere subito esclusa, per le ragioni illustrate al paragrafo 5 e più volte richiamate, la fondatezza delle censure di violazione di legge (riportate al II motivo d'impugnazione) riferite all'art. 28, c.7, del D.L. citato ed alla relativa legge di conversione - che, come si è detto, non consente, ma neppure vieta, la rinnovazione dell'organo e dei componenti, limitandosi a prevedere una fattispecie affatto diversa, e cioè la mera "riduzione" del numero dei componenti ed il conseguente "adeguamento" (e non il totale rinnovo) della composizione della Commissione,- nonché all' art. 5, c.1,8 del D.Lgs. 59/05 (che pone termine per concludere le istruttorie), posto che né il provvedimento impugnato, né la normativa di riferimento, prevedono l'interruzione di tutte le istruttorie in corso.

15. Maggiore considerazione meritano le censure di violazione di legge, da parte del decreto ministeriale impugnato, riferite agli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90: la dedotta mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, di un'ideale istruttoria caratterizzata dalla partecipazione degli interessati e di un'adeguata motivazione circa la mancata conferma dei precedenti titolari e la loro sostituzione con i nuovi componenti nominati, risultano, infatti, comprovate "per tabulas", e non sono neppure oggetto di contestazione in giudizio.

Peraltro, secondo l'Amministrazione ed i controinteressati, l'efficacia solo dichiarativa del provvedimento rispetto all'intervenuta decadenza "ex lege" dei ricorrenti impedirebbe di poter configurare la sussistenza delle censure in esame, in quanto fanno riferimento alla violazione di procedure partecipative e di requisiti (la motivazione) previsti dalla legge n. 241/1990 per l'adozione di atti aventi contenuto provvedimentale.

Infatti, secondo la prospettazione di parte resistente, l'impugnato decreto ministeriale, nominando "ex novo" tutti i componenti della Commissione, avrebbe semplicemente dato esecuzione all'art. 28, c. 7, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133, determinando il verificarsi della condizione prevista dalla medesima norma per il termine di svolgimento dell'incarico da parte dei precedenti titolari ("sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali e' garantito dagli esperti in carica"), che peraltro erano già da tempo decaduti dalla titolarità dello stesso incarico, con la novazione dell'organo disposta dalla medesima norma. Si tratterebbe, quindi, di decadenza "ex lege" e non di revoca o di applicazione di una regola di "spoils system".

16. Il Collegio ha, viceversa, già rilevato (ai paragrafi 5 e 10) come, secondo la lettera, la collocazione sistematica e le finalità della disposizione legislativa d'urgenza invocata dall'Amministrazione, il suo reale contenuto sia ben altro (e

non possa essere altro che quello, pena la non manifestamente infondata illegittimità costituzionale e comunitaria), e cioè il mero ridimensionamento di un organo collegiale composto da alti esperti. La disposizione infatti si limita a statuire che “La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitrè esperti” (prima erano 25), precisandone marginalmente i profili professionali, ma senza nulla innovare né nell'organizzazione, né nelle competenze, attività e funzioni.

Di conseguenza, l'intera disciplina al riguardo resta quella previgente, ivi inclusa quella relativa alla nomina dei componenti con decreto del Ministro competente, che comunque afferisce direttamente ai poteri di auto-organizzazione del Ministero. Pertanto l'ulteriore previsione legislativa d'urgenza, secondo cui “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti” , affinché non sia meramente confermativa di un potere preesistente, e quindi “inutiliter data” (ipotesi che l'interprete deve necessariamente escludere secondo il generalissimo principio di effettività degli atti pubblici), può solo essere letta in relazione alla necessità di diritto transitorio di adeguare, in sede di prima applicazione, la composizione dell'organo alle nuove prescrizioni.

Acquista, così, significato anche la espressa precisazione normativa che immediatamente segue – e limita - l'attribuzione del potere ministeriale (e che, infatti, non avrebbe alcun senso oltre il periodo di prima applicazione della norma), secondo la quale la nomina dei ventitré esperti interviene “in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7”.

17. Pertanto, essendo escluso che possa trattarsi della mera presa d'atto di una già intervenuta decadenza “ex lege” (in quanto la legge invocata non contiene, come si è sopra rilevato, tale previsione), il Collegio, ai fini della decisione, deve individuare

i contenuti e la collocazione dell'impugnato provvedimento, per la parte in cui, nominando i nuovi componenti della Commissione, determina l'automatica cessazione dei ricorrenti dall'incarico precedentemente svolto.

Non può trattarsi, in primo luogo, né di un annullamento d'ufficio della precedente nomina (mancando del tutto i requisiti e le condizioni di cui all'art. 21 nonies della legge n. 241/1990), né di un recesso unilaterale dell'Amministrazione dal rapporto negoziale conseguito alla precedente nomina, ai sensi dell'art. 21 sexies della stessa legge n. 241/1990 (con la lesione di un diritto soggettivo connesso all'esecuzione di un contratto e con la conseguente carenza di giurisdizione di questo TAR) poiché il provvedimento ministeriale impugnato - a giudizio del Collegio - sembra muoversi al di là delle previsioni del Codice civile, e sembra non far valere alcun profilo relativo all'adempimento del contratto di prestazione d'opera professionale che potrebbe, in ipotesi, essere configurato in relazione all'attività di ciascun esperto.

Al contrario, l'Amministrazione intimata non si occupa dell'attività svolta dai componenti dell'organo, neppure per definire le relative spettanze economiche, ma pone nel nulla, più semplicemente e radicalmente, il precedente provvedimento amministrativo di nomina dei componenti di un organo amministrativo espressamente disciplinato dall'ordinamento giuridico ed incardinato nella struttura ministeriale di riferimento, nominando contestualmente tutti i nuovi componenti, mostrando in tal modo la volontà di fare uso del riconosciuto potere di auto-organizzazione amministrativa degli uffici.

E' noto che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti devono essere individuati e classificati non già sulla base del "nomen juris", bensì del loro contenuto sostanziale, ovvero del potere realmente esercitato dall'Ufficio che li ha adottati. Ne consegue che, alla stregua del richiamato criterio di individuazione del potere sostanziale realmente

esercitato dall'Ufficio che ha adottato i provvedimenti, in realtà non siamo in presenza (come è stato dimostrato) di una decadenza "ex lege", né si tratta dell'applicazione di una qualche normativa di "spoil system" (eventualità, questa, esclusa anche dall'Amministrazione), e neppure vi è stato un recesso da un rapporto negoziale di prestazione professionale. Siamo, invece, in presenza di una vera e propria revoca degli incarichi di componente della commissione, che in quanto tale postula il rispetto delle disposizioni procedurali di riferimento di cui alla legge n. 241/1990.

18. La revoca del provvedimento è disciplinata in via generale dall'articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, come inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 15/2005, "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" con la precisazione che "se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo".

Le controversie, anche in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono poi attribuite dalla norma "alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Si applicano quindi alla revoca, senza alcun dubbio, anche le norme generali sul procedimento amministrativo previste dalla medesima legge, a partire dalla comunicazione di avvio del procedimento fino alla motivazione dell'atto, che si palesano ancor più determinanti nel caso di specie, in relazione all'ampia latitudine della discrezionalità amministrativa sottesa a quel tipo di provvedimento. Viene, anzi, in rilievo la costante giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'adozione di un provvedimento (in questo caso, tacito) di secondo grado nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, richiede una motivazione particolarmente esaustiva, che dia conto sia dell'interesse pubblico concreto ed attuale perseguito, sia

dell'avvenuta ponderazione con i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, in particolare quando, come in questo caso, il provvedimento leda le legittime aspettative maturate dai privati interessati (in questo caso, i ricorrenti).

Il Collegio ha già osservato (al punto 15) che la mancanza delle predette garanzie procedurali e di motivazione, nella fattispecie sottoposta al proprio giudizio, risulta comprovata "per tabulas" e non è neppure oggetto di contestazione fra le parti: ne discende la fondatezza delle censure in esame, contenute in particolare nel II motivo d'impugnazione, con conseguente necessità, per questo Tribunale, di accogliere il ricorso in epigrafe.

19. In conformità ad un criterio di effettività della tutela giurisdizionale in relazione al petitum, ovvero ai beni della vita sostanzialmente oggetto del ricorso, il Collegio ritiene altresì necessario evidenziare che l'illegittimità formale e procedurale in parola si ripercuote, in realtà sulla stessa legittimità sostanziale del provvedimento di revoca tacita in esame.

La revoca è stata, infatti, disposta nei confronti di tutti i componenti precedentemente nominati ed ancora in carica, prima della scadenza del mandato, senza alcuna istruttoria volta all'accertamento ed alla valutazione dei risultati dell'attività compiuta da ciascun componente (e dalla Commissione nel suo complesso), e quindi senza alcun elemento idoneo a motivare la mancata conferma dei ricorrenti nell'incarico ancora in corso. E' altresì mancata qualsiasi modifica dell'organizzazione, delle competenze e delle attività della Commissione, tale da determinare un qualsiasi tratto di discontinuità che fosse idoneo a giustificare la novazione dell'organo ed il conseguente integrale rinnovo della Commissione. Infatti, contestualmente alla revoca tacita, è stata rinnovata la composizione dell'organo, mediante un atto d'alta amministrazione con il quale si è inteso immediatamente nominare ex novo tutti i componenti della pur preesistente Commissione, anziché dover limitare l'esercizio della propria ampia discrezionalità

ai tre soli posti vacanti ed alle eventuali altre sostituzioni motivatamente necessarie in attesa del termine dei mandati in corso.

20. Risultano, pertanto fondate anche le ulteriori censure di illegittimità del provvedimento impugnato (riportate al II e III motivo d'impugnazione).

21. Ciò posto, il Collegio ritiene doveroso precisare che all'organo giurisdizionale giudicante è preclusa ogni valutazione che non sia strettamente tecnico-giuridica, e men che mai ogni valutazione, per così dire di opportunità politica. Le considerazioni sopra esposte sono quindi svolte con esclusivo riferimento alle oggettive contraddittorietà, ivi riferite, del comportamento dell'Amministrazione intimata rispetto agli interessi pubblici di riferimento, nonché alla parimenti oggettiva considerazione della contestualità fra la nomina dei nuovi componenti e la conseguente revoca tacita dei precedenti.

Nessun rilievo possono neppure avere, in questo quadro, le affermazioni delle parti in giudizio circa gli scopi che potrebbero essere sottesi a questo o quel provvedimento, affermazioni che restano estranee al contenzioso e prive di ogni rilievo, oltreché di ogni riscontro.

Ad assumere rilievo decisivo ai fini della decisione sulle censure ora in esame è allora - sempre a giudizio del Collegio - l'obiettiva constatazione del "vulnus" recato dal provvedimento impugnato alla Pubblica Amministrazione, che ai sensi dell'art. 97 Cost. deve essere organizzata, determinando le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuno (II comma) in modo che "siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità" (I comma), così come confermato dall'Art. 98 Cost. secondo il quale "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione". Da qui la rilevanza, anche ai fini della tutela di diritti costituzionali, dei compiti conferiti all'Amministrazione mediante la Commissione istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), preposta allo svolgimento di importanti e delicati

compiti istruttori e consultivi di alto livello tecnico-scientifico, ai fini del rilascio dell'innovativa "autorizzazione integrata ambientale" (AIA) prevista dalla direttiva 96/65/CE, relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale. Tali compiti, espletati in stretto contatto con le imprese, le amministrazioni competenti, i cittadini e le loro associazioni, fino all'impugnato provvedimento hanno portato al rilascio di 5 pareri definitivi e all'apertura di circa 170 istruttorie, di cui 86 – come riferito dai ricorrenti - in fase di completamento.

La Commissione in esame, necessariamente caratterizzata dall'alto profilo scientifico-professionale dei suoi componenti e dalla grande ponderazione ed autorevolezza delle proprie conclusioni, costituisce pertanto un esempio paradigmatico di come una Pubblica Amministrazione di alta qualità sia essenziale alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ed a propria volta tragga la propria forza, nel contesto del nostro ordinamento, proprio dallo stretto rapporto con i cittadini, e quindi dall'autorevolezza derivante sia dalle proprie professionalità e capacità, sia dalla continuità del proprio impegno, sia dal rispetto delle previste garanzie di affidabilità ed imparzialità della propria organizzazione e della propria attività.

Diviene così possibile individuare, a giudizio del Collegio, quella citata sorta di "vulnus" ai principi costituzionali che devono guidare l'organizzazione ed il funzionamento della Pubblica Amministrazione, determinato dalla immotivata (ed anzi tacita) revoca, prima della scadenza del loro mandato, di tutti gli esperti della Commissione, da parte di quella stessa Amministrazione che poco tempo prima li aveva discrezionalmente nominati in base all'eccellenza delle loro professionalità e competenze, che fino a quel momento si è avvalsa del loro operato senza nulla eccepire e che ora interrompe le attività in corso di svolgimento e nomina, allo stesso identico modo e quindi senza alcun giudizio comparativo con i vecchi componenti, nuovi esperti.

22. Acclarata l'illegittimità sostanziale dell'impugnato provvedimento, il Collegio deve anche precisare che detta illegittimità si riverbera anche in un vizio (sommariamente dedotto dai ricorrenti nell'ambito delle segnalate questioni di legittimità costituzionale) di ingiustizia manifesta ed irragionevole disparità di trattamento in danno dei ricorrenti che, al pari di ogni altro esperto o professionista, non avevano alcun titolo a pretendere di competere con i nuovi componenti prescelti dal Ministro (trattandosi non di un concorso ma di una scelta largamente discrezionale e fondata sull' "intuitus personae" fra tutti i possessori dei necessari requisiti professionali e d'esperienza), ma che, in quanto componenti in carica fino all'impugnata revoca, vantavano certamente una legittima aspettativa a poter concludere il proprio mandato percependo il relativo compenso, o quantomeno a partecipare ad un'adeguata istruttoria volta ad accertare la motivata necessità della revoca per superiori interessi pubblici..

Nell'ipotesi, poi, che la revoca fosse stata ritenuta giustificata per l'inadeguatezza dei titoli posseduti rispetto alle nuove previsioni di legge, ciascuno dei componenti non confermati avrebbe avuto diritto ad un'adeguata motivazione comparativa con i titoli posseduti dal suo successore, anche in questo caso non per stilare una sorta di "graduatoria", bensì per verificare la congruità e fondatezza dell'operato dell'Amministrazione.

23. Parte ricorrente deduce, infine, di aver subito un danno, la cui esistenza ed ingiustizia non potrebbe revocarsi in dubbio. Osserva il Collegio che con la revoca tacita impugnata è venuto anticipatamente ed immotivatamente meno, senza alcun indennizzo, un incarico di prestigio e ben retribuito, che prevedeva l'incompatibilità rispetto ad ogni altra attività lavorativa o professionale. La stessa revoca, con la sua sottesa alea di disvalore morale e professionale, alla stregua della presente sentenza risulta affetta dagli illustrati vizi, anche sostanziali, di illegittimità. L'Amministrazione, in presenza di norme legislative d'urgenza con margini

d'ambiguità interpretativa, ha ommesso – in sostanza – di attenersi ad un canone di prudente diligenza, in quanto ha accolto interpretazioni normative ed adottato iniziative amministrative che pur potevano palesare un non immediato riscontro né in tali disposizioni, né nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

Il Collegio non ritiene peraltro di poter convenire sulla domanda di risarcimento in esame, in quanto l'accoglimento delle precedenti censure rende giustizia della possibile alea di disvalore della revoca, fin dall'inizio arginata con la proposizione del ricorso, ed inoltre postula la piena reintegrazione dei ricorrenti nella Commissione per l'originaria durata, consentendo loro di svolgere la prevista attività professionale con corresponsione da parte della P.A. del relativo compenso, mentre non risulta adeguatamente provata la dedotta perdita di futuri guadagni,

24. Sulla base delle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere quindi accolto nei termini sopraindicati e, per l'effetto, deve essere annullato l'impugnato provvedimento di revoca tacita e di contestuale nomina dei nuovi componenti, unitamente a tutti gli eventuali e conseguenti atti organizzativi della Commissione ad esso direttamente connessi. Di conseguenza, occorre altresì ordinare all'Amministrazione di procedere senza indugio alla reintegrazione dei ricorrenti nell'incarico in seno alla Commissione e nell'effettivo svolgimento di tutti i connessi compiti, protraendone la scadenza fino al compimento dell'intera durata originariamente prevista. Spetterà all'Amministrazione (che riferisce di aver già evitato ritardi nel precedente avvicendamento dei componenti) il compito di adottare analoghe misure per evitare interruzioni o ritardi nel compimento delle istruttorie - anche, ricorrendo all'occorrenza, alla figura del funzionario di fatto per il lavoro già svolto dagli attuali componenti - procedendo nel contempo al riconoscimento del debito nei loro confronti.

Anche in relazione alla complessità della fattispecie ed alla presenza di norme legislative d'urgenza dal contenuto non immediatamente decifrabile in modo univoco, sussistono infine, a giudizio del Collegio, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Bis, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:

- annulla il Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare impugnato, unitamente ai successivi provvedimenti organizzativi direttamente connessi;

- ordina al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, di procedere, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla pubblicazione o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, alla piena reintegrazione dei ricorrenti nella Commissione meglio indicata in epigrafe e nello svolgimento del relativo incarico, fino a concorrenza della durata originariamente prevista per detto incarico.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO